



Sentenza

n. 153 /2024

g. 30624

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco **CANU** Presidente

Gabriele **VINCIGUERRA** Giudice

Pia **MANNI** Giudice- relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **30624** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 22.1.2024 nei confronti di:

1) ROMAGNOLLI Cristina, nata a Torino (TO) il 03.04.1970 - C.F. RMGCST70D43L219L - residente a Torino, in via Ravenna n. 11, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza San Bernardo 101 presso il Prof. avv. Gennaro Terracciano (PEC gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org) e l'avv. Amelia Cuomo (PEC amelia.cuomo@ordineavvocatita.it) per delega allegata alla memoria di costituzione;

2) CERLINI Simone, nato a Reggio nell'Emilia il 29/11/1972, - C.F. CRLSMN72S29H223U - ivi residente in Via San Marco n. 11, rappresentato e difeso dagli avvocati Helga Caruzzo, Umberto Michielin e Marco Porro, elettivamente domiciliato presso

l'indirizzo pec: Helga.Caruzzo@pec.it per delega in calce alla comparsa di risposta;

3) BETELLI Maurizio, nato a Bergamo il 10/8/1960 - C.F. BTLMRZ60M10A794I - ivi residente in Via Dei Prati n. 4, elettivamente domiciliato in Roma, Via Conca d'Oro, 285, presso gli avvocati David Giuseppe Apolloni (PEC davidgiuseppe.apolloni@avvocatiperugiapec.it) e Luisa Brizioli (PEC: luisa.brizioli@avvocatiperugiapec.it) per delega allegata alla comparsa di costituzione;

4) MAGNABOSCO Silvano, nato a Voghera (PV) il 05/03/1955 - C.F. MGNSVN55C05M109Y – residente a Imbersago (LC) in Via Garavesa n. 10 Int. 4, elettivamente domiciliato in Roma, Via Conca d'Oro, 285 presso l'avv. Simona Batori (PEC: simona.batori@avvocatiperugiapec.it) per delega allegata alla comparsa di costituzione;

VISTO l'atto di citazione e i documenti tutti del giudizio.

UDITI nell'udienza pubblica del 5.6.2024, con l'assistenza del Segretario Barbara Marta Pisani, i Pubblici Ministeri Marcella Tomasi e Valentina Papa, l'avv. David Giuseppe Apolloni per Betelli Maurizio, gli avvocati Umberto Michielin, Helga Garuzzo e Marco Porro per Cerlini Simone, l'avv. Simona Batori per Magnabosco Silvano, presente personalmente e l'avv. Gennaro Terracciano per Romagnolli Cristina, data per letta la relazione di causa per ragioni di contingentamento dei tempi di discussione del giudizio.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 19.1.2024, ritualmente notificato e preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre, la Procura Regionale ha citato in giudizio Romagnolli Cristina, Cerlini Simone, Betelli Maurizio e Magnabosco Silvano al fine di sentirli condannare al risarcimento della somma di € 1.107.382,92 in favore dell'Inps a titolo di danno patrimoniale.

La *notitia damni* proviene da un articolo di stampa del quotidiano "Il Giornò" che in data 8.10.2021 riferiva di condotte omissive da parte dei Centri per l'impiego della Lombardia relativamente al controllo dei comportamenti dei percettori del reddito di cittadinanza al fine dell'applicazione dei provvedimenti sanzionatori.

Dalle indagini svolte dalla Procura, anche con l'ausilio della Guardia di Finanza, è emerso quanto segue.

Alla data del 31.12.2021 i casi di mancata presentazione senza giustificato motivo alle convocazioni di cui agli art. 4, V comma e 15 d.l. 4/2019 dei percettori del reddito di cittadinanza per i centri per l'impiego della Città metropolitana di Milano, di competenza della AFOL-l'Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro e della Euro lavoro s.c.a.r.l., sono stati n. 8.137 per i centri di Corsico, Melzo, Milano, Cinisello Balsamo, Rho, Rozzano e San Donato Milanese e di n. 1245 per i centri di Legnano e Magenta. Di tali assenze

ingiustificate non sarebbe stata inviata alcuna comunicazione ad ANPAL-Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro attraverso il sistema SIUL della Regione Lombardia. In tal modo, sarebbe stato impedito all'INPS di applicare ai beneficiari i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 7 del d.l. 4/2019, causando un cospicuo danno erariale, pari alle somme indebitamente erogate a titolo di reddito di cittadinanza per mancata applicazione delle decurtazioni previste dalla suddetta norma, quantificato dalla Guardia di Finanza prudenzialmente in € 4.429.531,66 alla data del 31.12.2021.

La Procura ha, quindi, notificato l'invito a dedurre per il danno cagionato all'INPS pari a complessivi € 4.429.531,66 ai dirigenti di AFOL ed Euro lavoro nonché ai Responsabili dei Centri per l'Impiego della Città metropolitana di Milano sigg. Di Rino Tommaso, Maggi Franco Giuseppe, Romagnoli Cristina, Cerlini Simone, Betelli Maurizio, Magnabosco Silvano, Brunelli Vittoria Rosetta Franca, Gallicchio Massimiliano, Grillo Vincenzo, Accorinti Antonio, Lazzari Laura, Minervini Maria, Sipio Mario, Carelli Monica, Modica Cristina e Stella Giuseppina. Tutti gli invitati, ad eccezione di Magnabosco Silvano, presentavano deduzioni difensive e nessuno chiedeva l'audizione personale.

In seguito alle difese dei presunti responsabili, la Procura eseguiva ulteriore attività istruttoria in esito alla quale procedeva all'archiviazione della posizione dei Responsabili dei Centri per l'Impiego della Città metropolitana di Milano (Brunelli Vittoria,

Gallicchio Massimiliano, Grillo Vincenzo, Accorinti Antonio, Lazzari Laura, Minervini Maria, Sipio Mario, Carelli Monica, Modica Cristina e Stella Giuseppina) e di quella dei Direttori Generali p.t. di AFOL Metropolitana, Maggi Franco e Di Rino Tommaso.

Avendo ritenuto, invece, le controdeduzioni di Romagnoli Cristina, Cerlini Simone e Betelli Maurizio non idonee a superare i motivi di addebito, procedeva al deposito dell'atto di citazione nei confronti loro e nei confronti di Magnabosco Silvano.

Dopo aver sostenuto la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti dei dirigenti di AFOL Metropolitana e di Eurolavoro S.c.a.r.l. e illustrato la normativa che disciplina i centri per l'impiego e gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione del reddito di cittadinanza, l'attore pubblico ha esposto i motivi per cui ha contestato ai convenuti la responsabilità per il danno erariale oggetto di giudizio.

In particolare, il PM ha ritenuto illecita la condotta per aver ommesso, in violazione della normativa, di adottare le opportune misure organizzative per consentire ai responsabili dei CPI di segnalare, tramite le apposite piattaforme (SIUL e prima ancora SINTESI), i c.d. eventi di condizionalità ossia i fatti cui consegue l'applicazione, da parte dell'INPS cui compete la liquidazione e gestione del sussidio, delle sanzioni della decadenza e della decurtazione delle prestazioni erogate nei confronti dei beneficiari che non rispettino le prescrizioni dettate dalla

normativa di riferimento. La condotta dei convenuti sarebbe contraddistinta da grave colpa per aver ingiustificatamente omissso, con palese trascuratezza, nonostante il funzionamento dei sistemi informatici e l'assenza di impedimenti di ordine oggettivo, di utilizzare i presidi predisposti dalla Regione per la segnalazione degli eventi di condizionalità tanto che, alla data dell'accesso della Guardia di Finanza presso AFOL ed Euro lavoro (aprile-ottobre 2022) non era stata eseguita alcuna comunicazione. La chiarezza della normativa avrebbe determinato la piena consapevolezza in capo ai convenuti che la mancata segnalazione avrebbe comportato l'erogazione di considerevoli somme non dovute.

Sussisterebbe anche il nesso causale tra la condotta e il danno in quanto la mancata comunicazione delle informazioni necessarie a dar luogo alle sanzioni di cui all'art. 7 del D.L. 4/2019 si porrebbe in diretta relazione causale con la perdita delle quote/mensilità del beneficio economico che avrebbero dovuto essere decurtate ai beneficiari per l'inadempimento degli obblighi gravanti su di loro.

Quanto al danno erariale la Procura, premessa l'impossibilità di quantificare esattamente le indebite erogazioni in quanto, pur essendo stati individuati i soggetti che non si sono presentati, sino al 31.12.2021, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11 del D.L. 4/2019, non è stato possibile appurare se ciascun soggetto si trovasse

nella situazione di cui alla lettera a), b) o c) dell'art. 7, comma 7, per cui ha proceduto ad una quantificazione prudenziale. Incrociando i dati ricevuti dall'INPS (elenchi dei percettori di Reddito di Cittadinanza corredati dall'indicazione dell'importo relativo alla prima mensilità erogata) con quelli degli elenchi trasmessi da AFOL Metropolitana ed AFOL Ovest (elenco di coloro che non si sono presentati alla convocazione in assenza di giustificato motivo), ha suddiviso il danno complessivo di € 4.429.531,66 tra i 9 Centri per l'Impiego responsabili delle mancate segnalazioni. Nell'impossibilità di conoscere se ciascuno dei soggetti individuati con le modalità indicate si trovasse nella situazione di cui alla lettera a), b) o c) dell'art. 7, comma 7, ovvero se per ciascuno si trattasse della prima, della seconda o di una ulteriore mancata presentazione, circostanza che incide sulle mensilità da recuperare fino ad arrivare alla decadenza dal beneficio, la Procura ha utilizzato il criterio più favorevole ai convenuti, ipotizzando che per tutti i soggetti individuati si trattasse della prima mancata presentazione in assenza di giustificato motivo. In seguito all'archiviazione della posizione dei responsabili dei Centri per l'impiego, la Procura ha, poi, contestato ai convenuti solamente la quota di danno loro imputabile quali dirigenti di AFOL Metropolitana e di Eurolavoro, pari ad € 2.214.765,83. Tale quota è stata ulteriormente ridotta al 50% in considerazione della positiva valutazione di alcune difese in sede preprocessuale (carenze organizzative e di

personale e ai temporanei malfunzionamenti del sistema informatico) da ripartire tra i convenuti, in relazione al periodo in cui hanno ricoperto i rispettivi incarichi, come segue:

Romagnolli Cristina: € 405.246,49; Cerlini Simone: € 567.345,09; Betelli Maurizio: € 101.093,50; Magnabosco Silvano: € 33.697,83.

Cerlini Simone si è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 15.5.2024 con il patrocinio degli avv.ti Helga Garuzzo, Umberto Michielin e Marco Porro.

Romagnolli Cristina si è costituita in giudizio con memoria di costituzione depositata in data 22.2.2024 con il patrocinio degli avv. Prof. Gennaro Terracciano e avv. Amelia Cuomo, con cui ha concluso per il rigetto della domanda attorea perché del tutto infondata, con riserva di successivo deposito di documenti e memoria difensiva (memoria poi depositata in data 15 maggio 2024).

Magnabosco Silvano si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 16.5.2024 con il patrocinio dell'avv. Simona Batori.

Betelli Maurizio si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 16.5.2024 con il patrocinio degli avv. David Giuseppe Apolloni e Luisa Brizioli.

Maurizio Betelli, Direttore Generale, e Silvano Magnabosco, Amministratore Unico, di Euro lavoro hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile in quanto nel 2021 la

Eurolavoro era una società consortile partecipata:

a) al 60% da Città Metropolitana di Milano;

b) al 22,35% dall'associazione Centro lavoro Alto Milanese in liquidazione;

c) al 17,65% dall'Associazione Centro Lavoro del Magentino Abbiatense in liquidazione.

I due Centri Lavoro sub b) e c) erano soggetti di diritto privato che offrivano servizi a società private a pagamento. Il rapporto di lavoro dei dipendenti non era pubblico ma privato e l'attività di Eurolavoro non si sarebbe limitata al reddito di cittadinanza, ma si sarebbe estesa anche ad altri servizi.

Nel merito i convenuti hanno sostenuto quanto segue.

Romagnolli Cristina:

a) la convenuta ha ricoperto l'incarico di Capo Divisione del personale di AFOL per cinque mesi e 20 giorni durante i quali era in corso una riorganizzazione dell'ente. Dal 1° gennaio 2021 ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile dei Cpi di Rozzano e San Donato e dal 16 aprile 2021 anche il ruolo di Responsabile del Cpi di Milano. All'insediamento della convenuta, il processo che faceva capo all'attuazione dell'istituto del reddito di cittadinanza non era mai stato avviato, né sistematizzato in modo uniforme dai Centri per l'impiego per cui il suo impegno è stato profuso per la costruzione della dorsale dell'applicazione del RdC, ossia l'insieme dei servizi/attività cui i beneficiari di reddito debbono/possono fruire e su cui si incardina la condizionalità,

terminata nel mese di aprile 2021. Nel far ciò la convenuta avrebbe affrontato una serie di difficoltà e in particolare:

-le convocazioni dei beneficiari per la sottoscrizione del patto per il lavoro e per l'erogazione dei servizi di orientamento/accompagnamento al lavoro. che, data la pandemia COVID, potevano avvenire solo su appuntamento e compatibilmente con la presenza degli operatori che prestavano servizio per lo più in *smart working*;

-problemi informatici in quanto il SIUL rappresentava problemi addirittura nelle convocazioni e quindi non c'era certezza neanche sul fatto che i Cpi potessero effettuarle correttamente (prima fase della dorsale del reddito di cittadinanza). Alcuni problemi erano bloccanti, altri hanno rallentato l'implementazione dei dati e quindi l'operatività quotidiana dei Cpi dovendosi tenere conto altresì che i numeri dell'utenza di Milano e Provincia non sono paragonabili a quelli di altre Province;

-non uniformità dei comportamenti dei *Navigator* (gestiti da ANPAL Servizi) che dovevano essere riorganizzati;

- mancavano le regole per l'utilizzo delle procedure sulla condizionalità che la Regione Lombardia ha fornito soltanto il 29.12.2022;

- la segnalazione del beneficiario ad aziende per effettuare l'incontro domanda/offerta era totalmente da costituire, così come anche l'eventuale segnalazione del beneficiario a corsi di

formazione o riqualificazione professionale e a servizi di sostegno all'Autoimprenditorialità e la segnalazione del beneficiario a progetti a titolarità dei comuni;

- la convenuta ha predisposto l'iter e i servizi per applicare la condizionalità. Tutto il procedimento di segnalazione degli irreperibili era stato predisposto e mancava solo l'autorizzazione alla spesa per le raccomandate per difetto di autorizzazione alla spesa da parte del Direttore Generale nonostante la sua richiesta, rimasta senza risposta;

b) non si può paragonare il Cpi di Milano e Provincia con gli altri Cpi della Regione, né con altri Cpi d'Italia, considerato che la Città Metropolitana gestisce il più grande Cpi d'Italia che si è trovato in forte difficoltà per la mancanza di personale, per la pandemia, per la riorganizzazione dei servizi in corso. Inoltre, la Regione Lombardia, dopo aver imposto quale piattaforma esclusiva di comunicazione con ANPAL l'utilizzo di SIUL, non ha, poi, adeguato il sistema informatico alle tempistiche richieste dai procedimenti relativi al RdC, giungendo alla messa a regime solo a dicembre del 2022;

c) la fattispecie ricade nella scriminante prevista dall'art.21 c.2, del d.l. n. 76/2020 che limita l'imputabilità di responsabilità amministrativo-contabile per colpa grave alle ipotesi di inerzia e di omissione;

d) il danno sarebbe stato quantificato in modo generico e indeterminato e, soprattutto, sarebbe sfornito di prova. Il danno,

infatti, non potrebbe conseguire, per mero automatismo, dall'omissione di un certo numero di segnalazioni. Non si sarebbe verificato alcun danno perché una volta che AfolMet ha avuto il personale previsto dalla legge, ottenuto dalla Regione Lombardia chiare indicazioni sulle modalità di convocazione dei percettori e sulle modalità di segnalazione delle condizionalità, nonché il funzionamento integrale del portale SIUL, ha correttamente seguito l'iter procedurale previsto e compiuto il più alto numero di segnalazioni di eventi di condizionalità.

Ha, quindi concluso chiedendo di dichiarare la nullità della citazione, la inammissibilità delle domande e comunque il rigetto delle stesse e, in subordine, di dichiarare la convenuta tenuta a corrispondere l'importo minore da accertarsi in corso di giudizio, in considerazione della condotta generale tenuta dalla medesima e dell'errata interpretazione del danno da parte della Procura.

Cerlini Simone:

a) la mancanza di segnalazioni all'INPS durante i primi 6 mesi dall'arrivo in AFOL del convenuto non sarebbe ascrivibile a sua inerzia ma alla necessità di realizzare le strutture e le procedure aziendali necessarie per adempiere correttamente ai compiti di gestione del Reddito e per eseguire successivamente le opportune comunicazioni in merito al verificarsi dei c.d. eventi di condizionalità. In particolare:

-alla data in cui il convenuto prese servizio (giugno 2021), la Divisione Lavoro di AFOL non era dotata di alcun sistema

dedicato di monitoraggio interno che consentisse al Capo Divisione di conoscere e controllare le effettive condizioni nelle quali i centri per l'impiego gestiti dall'ente erogavano i servizi di collocamento lavorativo e, in particolare, i dati relativi al numero di convocazioni dei percettori eseguite, se le stesse fossero state effettuate con mezzi formali o informali né, tantomeno, il numero delle eventuali segnalazioni all'INPS riguardanti le assenze ingiustificate agli appuntamenti di orientamento al lavoro. Inoltre, i centri per l'impiego, in violazione delle norme, non erogavano ai percettori del Reddito alcuna attività di orientamento di base al mondo del lavoro, presupposto necessario per consentire ai beneficiari del Reddito di stipulare il Patto per il Lavoro. Pertanto, gli appuntamenti ai quali i percettori venivano convocati, finalizzati alla sottoscrizione del Patto per il Lavoro, sarebbero stati affetti da invalidità e dunque anche i servizi successivi sarebbero stati puri adempimenti formali senza alcuna efficacia. Conseguentemente, l'eventuale segnalazione all'INPS della mancata presentazione alle attività previste da un Patto per il Lavoro sottoscritto in difformità dalle previsioni normative relative al LEP C avrebbe esposto l'Azienda a un grave rischio di possibili contenziosi, dal momento che la decurtazione di alcune mensilità o la decadenza dal Reddito sarebbe stata determinata dalla mancata fruizione di servizi erogati come puri adempimenti formali e non come attività di reale ricerca di un'occupazione lavorativa. Sarebbero stati

disattesi anche gli adempimenti successivi alla sottoscrizione del Patto per il Lavoro di cui al D.Lgs 150/2015 e al DM 4/2018.

Pertanto, prima di convocare i percettori del Reddito in via formale con lettera raccomandata, il convenuto ha dovuto, prima di tutto, rendere le attività svolte dai centri per l'impiego conformi alla disciplina applicabile;

-nel giugno 2021 l'ente presentava una notevole carenza di personale, rispetto agli adempimenti da svolgere (n. 118 unità anziché n. 300). Solo nel dicembre 2021 la Città Metropolitana di Milano avrebbe distaccato in AFOL n. 128 unità di personale.

Né a tale carenza si sarebbe potuto sopperire con il personale messo a disposizione da ANPAL Servizi S.p.A. (i c.d. *navigator*) in quanto, come previsto dalla convenzione fra la Regione Lombardia e ANPAL Servizi S.p.A., tali operatori non potevano eseguire autonomamente le attività di competenza dei funzionari dei centri per l'impiego, con particolare riguardo alla segnalazione all'INPS delle assenze ingiustificate;

-il convenuto avrebbe assunto una serie di iniziative per far fronte alle criticità di cui sopra, definendo anche le modalità di convocazione dei beneficiari del Rdc, fornendo istruzioni riepilogate in un apposito documento condiviso con il Direttore Generale di AFOL e con i responsabili di alcuni centri per l'impiego in data 22 luglio 2021. In esecuzione delle indicazioni del convenuto i centri per l'impiego avrebbero potuto, nel 2022, inviare le convocazioni a mezzo di lettera raccomandata a quei

beneficiari del Reddito che nell'anno precedente erano stati destinatari soltanto di una convocazione informale e segnalare all'INPS un notevole numero dei c.d. eventi di condizionalità;

b) esaminata, sulla base degli atti di organizzazione interna, la struttura di AFOL e le competenze del Capo Divisione, cui spetta il coordinamento dei centri per l'impiego e la supervisione al rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, il convenuto ha rilevato che la segnalazione all'INPS in merito ai c.d. eventi di condizionalità costituisce un adempimento che, sebbene debba essere eseguito dai centri per l'impiego, non attiene all'organizzazione delle attività proprie del Capo Divisione Lavoro ma del Direttore Generale, nell'ambito del suo potere di sovrintendenza generale sulle attività svolte da AFOL, così come, con riferimento alla necessità di inviare n. 8.137 raccomandate A/R, il potere di adottare atti che comportano l'utilizzo di risorse finanziarie dell'ente. Sarebbe, quindi anche stato impossibile per il Capo Divisione Lavoro far inviare ai centri per l'impiego le convocazioni mediante lettera raccomandata essendo lo stesso privo dei necessari poteri di spesa;

c) i centri per l'impiego erano tenuti a segnalare a INPS l'assenza del percettore del Reddito a un appuntamento fissato per l'avviamento al lavoro, soltanto qualora la relativa convocazione fosse avvenuta mediante lettera raccomandata. La Procura non avrebbe verificato se i n. 8137 beneficiari di RdC di cui trattasi fossero stati convocati mediante l'utilizzo di un mezzo formale.

AFOL, viceversa, avrebbe fornito l'elenco alla Guardia di Finanza precisando che per ciascuno di essi la convocazione era avvenuta mediante *e-mail* o SMS per cui non vi sarebbe stato obbligo di segnalazione all'Inps;

e) il danno sarebbe stato quantificato sulla base di criteri arbitrari e non attendibili perché il criterio utilizzato dà per presupposto che i percettori del Reddito assenti all'appuntamento fissato con mezzi informali non si sarebbero presentati nemmeno a seguito dell'invio della lettera raccomandata; perché attribuisce al convenuto una quota del danno senza indicare in che modo la suddetta quota sarebbe stata calcolata distinguendola da quella invece attribuibile alla Dott.ssa Romagnolli; perché il convenuto avrebbe potuto comunicare soltanto i nominativi degli assenti agli appuntamenti fissati durante il periodo in cui lo stesso ha ricoperto la carica dirigenziale in questione; perché, infine, nella seconda parte del 2021, le persone convocate sono state notevolmente più numerose rispetto ai primi sei mesi dell'anno, proprio grazie alle iniziative assunte dal convenuto.

In conclusione ha chiesto il rigetto della domanda e, in via subordinata, di esercitare il potere riduttivo nella misura massima possibile.

Betelli Maurizio e Silvano Magnabosco, rispettivamente consulente il primo e amministratore unico il secondo della Eurolavoro, con difese sovrapponibili, hanno sostenuto che

l'attività di Euro lavoro non si limitava al reddito di cittadinanza prestando numerosi altri servizi. Le competenze relative al predetto beneficio sono state introdotte successivamente, quando la carenza di personale (al 175%) era già cronica e le risorse erano già insufficienti a gestire le attività antecedenti il Reddito di Cittadinanza. In tale situazione e, nonostante la legislazione emergenziale, sono riusciti a convocare oltre 10.000 soggetti. La Relazione del Comitato Scientifico per la valutazione del Reddito di Cittadinanza dell'ottobre 2021 di cui all'art.10 comma 1 bis d.l 28 gennaio 2019, n. 4 istituito con decreto ministeriale n. 49 del 15 marzo 2021, ha riconosciuto che l'erogazione monetaria del reddito di cittadinanza è stata iniziata senza aver prima messo in grado i centri per l'impiego, di far fronte ai nuovi compiti loro assegnati, situazione peggiorata con la pandemia e che alla data della Relazione la misura non era ancora andata a regime. Pertanto le difficoltà riscontrate dalla Procura nei controlli sarebbero imputabili esclusivamente al legislatore e alla mancanza di un adeguato supporto informatico. Il personale messo a disposizione da ANPAL Servizi S.p.A. (c.d. *navigator*), non poteva eseguire autonomamente le attività di competenza dei funzionari dei centri per l'impiego, in quanto gli operatori in questione erano destinati a offrire soltanto supporto ai dipendenti di Euro lavoro. Quanto alle segnalazioni all'Inps dell'assenza ingiustificata, l'Allegato 1 alla convenzione fra la Regione Lombardia e ANPAL Servizi S.p.A., approvata con

Delibera di Giunta Regionale in data 22 luglio 2019, prevede che tale incombenza compete al personale di Eurolavoro e non ai Navigator. Il Piano Straordinario di potenziamento (decreto del Ministro del Lavoro n. 74 del giugno 2019) dei CPI, ha assegnato a Regione Lombardia 1.378 unità da assumere a tempo indeterminato. I primi inserimenti di personale per rafforzare i CPI gestiti da Eurolavoro (Magenta e Legnano) sarebbero avvenuti soltanto nel gennaio 2022. Anche il sistema SIUL, imposto dalla Regione Lombardia per l'invio delle segnalazioni degli eventi di condizionalità, avrebbe iniziato a funzionare solo nel gennaio 2022. In particolare, alla data del 31.12.2021 non sarebbe stato operativo l'applicativo di "Agenda", funzionalità dell'applicativo finalizzata a facilitare la gestione dei contatti e degli appuntamenti relativi alle politiche attive e tenerne tracciabilità. Eurolavoro, inoltre, avrebbe ricevuto dalla Città Metropolitana di Milano le linee guida per gestire le condizionalità dei beneficiari solo in data 9 giugno 2022.

La quantificazione del danno sarebbe, poi, generica e sfornita di prova.

Hanno sostenuto, infine, che la loro eventuale responsabilità sarebbe sussidiaria rispetto a quella dei beneficiari del reddito di Cittadinanza che non si sono presentati alla convocazione presso i Centri per l'Impiego, in assenza di giustificato motivo, i quali hanno conseguito l'indebito arricchimento corrispondente alle somme che, al contrario, non avrebbero dovuto percepire e,

pertanto, sono questi i soggetti, in ipotesi, tenuti a risarcire i danni.

Hanno, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione del danno e di qualificare la loro responsabilità come sussidiaria.

Magnabosco Silvano ha chiesto anche di valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, c. 2, d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020 per violazione dell'art. 3 Cost., nella misura in cui con l'art. 21 crea una evidente discriminazione, risultando la norma irragionevole nella parte in cui prevede che dal periodo di entrata in vigore del decreto -legge l'azione di responsabilità di cui all'art. 1 della l. n. 20/1994, sia limitata ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta e tale limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applichi solo per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente, permanendo così la perseguibilità per dolo e colpa grave delle sole condotte omissive.

All'udienza del 5.6.2024 le parti hanno ampiamente illustrato le proprie difese e la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Giurisprudenza

Il Collegio deve, preliminarmente, valutare la sussistenza della

giurisdizione sui dirigenti e amministratori di AFOL ed Euro lavoro convenuti.

a) **AFOL Metropolitana** (convenuti: Romagnolli Cristina, Capo Divisione del personale, Cerlini Simone, Capo Divisione lavoro).

AFOL è un'azienda speciale consortile partecipata dalla Città metropolitana di Milano e da Comuni tra i quali quello di Milano, ai sensi dell'art. 31 e dell'art.114 del d.lgs. 267/00 e s.m.i.

Secondo lo statuto, AFOL è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed è ente strumentale a quelli aderenti, con la seguente finalità: *“la promozione del diritto al lavoro quale servizio sociale rivolto alle persone, alle imprese ed alla collettività tramite attività di formazione e di orientamento al fine di contrastare il rischio di esclusione sociale e di povertà promuovendo interventi per la piena integrazione dei cittadini nel contesto sociale ed economico del proprio territorio”*. In particolare, per quel che qui interessa, AFOL ha gestito i Centri per l'impiego ubicati a Corsico, Melzo, Milano, Cinisello Balsamo, Rho, Rozzano, San Donato Milanese.

L'azienda speciale, erede della c. d. "azienda municipalizzata," ha natura pubblicistica, dipende dall'ente locale e costituisce un elemento del sistema amministrativo dell'ente medesimo (Cons. Stato, 9.5.2001 n. 2605). La giurisprudenza amministrativa ha affermato che: *“sotto il profilo sostanziale,... le aziende speciali, così come le società in house, come recentissimamente affermato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 25*

novembre 2013, n. 26283, ribadito con Ordinanza 2 dicembre 2013, n. 26936), possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione” (Cons Stato, 20.2.2014 n. 820; Cass. 9.2.2023 n. 3984). La dimensione pubblicistica dell’azienda speciale è confermata anche dall'imposizione di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri a tutela della finanza locale. Infatti, l’ente locale, che conferisce all’azienda speciale il capitale di dotazione, esercita il controllo sulla stessa, ne approva i bilanci annuale e pluriennale e quello di esercizio, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura dei costi sociali preventivamente determinati. La Corte di cassazione ha, quindi, affermato che: “*le aziende speciali degli enti locali sono soggette alle norme di diritto pubblico per quanto riguarda la loro organizzazione interna*” (Cass. SS.UU.9.8.2018 n. 20684). Pertanto, “*i dirigenti (dell’azienda speciale, ndr) sono ...legati alla Pubblica amministrazione da un rapporto di servizio come avviene per i dirigenti preposti ai servizi direttamente erogati dall'ente pubblico*” (Cons. Stato, 20.2.2014 n. 820).

Ne segue che la giurisdizione compete al giudice contabile così come affermato dalla Corte di cassazione (Cass. SS.UU. 22.12.2003 n. 19667) e dalla Corte dei conti (sez. Veneto, 31.7.2023 n. 101; sez. Campania, 22.7.2020 n. 321). Per quanto riguarda, in particolare, AFOL questa sezione ha già avuto modo di affermare la propria giurisdizione (sez. Lombardia, 21.4.2020

n. 45) confermata in appello (sez. I app., 8.3.2022 n. 100).

b) **Euro lavoro s. c. a r.l.** (convenuti: Maurizio Betelli, Direttore Generale, e Silvano Magnabosco, Amministratore Unico).

La società, fusa in AFOL Metropolitana dal 1.3.2023, era, all'epoca dei fatti, una società consortile partecipata da:

-Città Metropolitana di Milano per il 60%;

-Associazione Centro Lavoro Alto Milanese per il 22,35%;

-Associazione Centro Lavoro Magentino-Abbiatense per il 17,65%

con oggetto sociale costituito dalla progettazione, sviluppo e gestione di politiche attive del lavoro, la promozione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e la promozione e la fornitura di servizi inerenti l'attività imprenditoriale, mirati a favorire la costituzione di nuove "P.M.I."

Si tratta, quindi, di soggetto misto non assimilabile ad una società *in house* e, in quanto tale, non soggetto di per sé alla giurisdizione contabile.

Tuttavia, la Provincia di Milano ha affidato in concessione ad Euro lavoro la gestione delle attività relative ai Centri per l'impiego di Legnano e Magenta e di Abbiategrasso con contratto di servizio in data 21.5.2014 e successive proroghe.

La Corte di cassazione ha riconosciuto la giurisdizione del giudice contabile nei confronti del concessionario privato di un pubblico servizio quando la concessione investa il privato dell'esercizio di funzioni obiettivamente pubbliche, attribuendogli la qualifica di organo indiretto dell'amministrazione, onde egli agisce per le

finalità proprie di quest'ultima (Cass. SS.UU., 23.2.2022 n. 5978; 30.8.2019 n. 21871; 22 febbraio 2007, n. 4112).

La giurisprudenza afferma che: *“si esercita attività amministrativa non solo quando si svolgono pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando si perseguono le finalità istituzionali proprie dell'amministrazione pubblica mediante un'attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato; con la conseguenza che il dato rilevante che radica la giurisdizione della Corte dei conti è rappresentato dall'evento dannoso verificatosi a carico di una pubblica amministrazione (Cass., S.U., 25 maggio 2005, n. 10973; Cass., S.U., 20 giugno 2006, n. 14101; Cass., S.U., 1 marzo 2006, n. 4511; Cass., S.U., 15 febbraio 2007, n. 3367).”* (sez. I app., 2020 n. 28; sez. I app., 12.5.2023 n. 197).

I Centri per l'impiego sono uffici pubblici dedicati all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro istituiti ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Non si può, dunque, dubitare che in forza del contratto di servizio stipulato con la Provincia Eurolavoro scarl abbia esercitato un'attività amministrativa di competenza della Provincia stessa cui consegue la soggezione alla giurisdizione della Corte dei conti.

Ciò vale anche per i convenuti, rispettivamente direttore generale e amministratore unico della società in quanto la responsabilità amministrativa coinvolge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, anche di mero fatto e anche se non si tratti del legale rappresentante della società (Cass.

SS.UU., 9.1.2013 n. 295; sez. II app., 2.9.2022 n. 368; sez. Lombardia, 26.7.2023 n. 133).

Merito

1) La Procura ha contestato ai convenuti la responsabilità a titolo colposo per la omessa comunicazione, da parte di alcuni dei Centri per l'impiego della Lombardia, dei comportamenti inadempienti assunti dai percettori del reddito di cittadinanza per l'applicazione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, causando così all'INPS un danno costituito dall'importo delle somme indebitamente erogate a titolo di reddito di cittadinanza conseguente alla mancata applicazione delle decurtazioni previste dalla normativa di riferimento. Si tratta, più precisamente, dei Centri per l'impiego gestiti da AFOL Metropolitana (Milano, Cinisello Balsamo, San Donato Milanese, Rozzano, Corsico, Rho e Melzo) e da Eurolavoro scarl (Legnano e Magenta). Infatti, ai sensi dell'art. 7 d.l. 28.1.2019 n. 4 (conv. con modificazioni in L. 28.3.2019 n. 26) "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*", i percettori del reddito di cittadinanza sono soggetti ad una serie di sanzioni, da applicarsi da parte dell'INPS, costituite da decurtazioni del beneficio fino alla revoca e alla decadenza dallo stesso, qualora si siano resi inadempienti agli obblighi previsti dalle norme di cui alla normativa istitutiva del beneficio (commi 4-8).

Il comma 12, prevede che le informazioni all'INPS sui fatti suscettibili di dar luogo alle predette sanzioni competano ai

Centri per l'impiego e ai Comuni e che siano trasmesse tramite le piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei patti per il lavoro (*“una presso l'ANPAL nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, per il coordinamento dei comuni”*, (art. 6)) e il comma 13 che *“La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20”*.

La Guardia di Finanza di Milano ha accertato che presso i Centri per l'impiego gestiti da AFOL (Milano, Cinisello Balsamo, San Donato Milanese, Rozzano, Corsico, Rho e Melzo) si sono verificati nr. 8137 casi di mancata presentazione alle convocazioni di cui all'art. 4, co. 5 e 11 del d.l. 4/2019, in assenza di giustificato motivo e, allo stesso titolo, n. 1245 si sono verificati presso i Centri gestiti da Eurolavoro (Legnano e Magenta). I convenuti non hanno contestato che, a fronte di tali assenze, nessuna comunicazione sia stata effettuata all'INPS ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 d.l. 4/2019.

La condotta è, quindi, pacifica.

2) In merito all'elemento soggettivo deve, innanzitutto,

premettersi che nella fattispecie non è applicabile la scriminante prevista dall'art.21 c.2, del d.l. n. 76/2020, c.d. scudo erariale, invocata da Romagnoli Cristina in quanto la colpa che contraddistinguerebbe la condotta contestata non è commissiva ma omissiva, essendo contestata unicamente l'omessa comunicazione delle inadempienze commesse dai percettori del reddito di cittadinanza, non comportamenti commissivi che possano essere in qualche modo condizionati dalla c.d. paura della firma. La norma succitata espressamente prevede che: *“la limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”*, come nella fattispecie e la giurisprudenza contabile ha chiarito che: *“La ... disposizione, nel suo chiaro tenore letterale, fa, dunque, risaltare che la limitazione di responsabilità ivi prevista non tocca le condotte omissive (peraltro, senza alcun riferimento a contegni “totalmente” inerti o omissivi), le quali continuano ad essere perseguibili anche se caratterizzate da colpa grave (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II, n. 30/2022)”* (sez. II app., 17.11.2023 n. 356).

3) L'analisi dei fatti, così come sono emersi anche dalle difese dei convenuti e dalla documentazione prodotta, non consente, tuttavia, di qualificare come grave la condotta colposa accertata. Si deve, anzitutto, premettere, che la pretesa responsabilità contestata ai convenuti si riferisce a presunti illeciti verificatisi nell'anno 2021, per cui le condotte debbono essere valutate a

quella data.

L'art. 4 d.l. 4/2019 stabilisce che: *"La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"* le quali prevedono che: *"l'invio di successive comunicazioni ufficiali avverrà solo nel caso di assenze ingiustificate, allo scopo di informare l'interessato delle avvenute comunicazioni ad INPS dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione, previste all'art. 7, co. 13 del d.l. n. 4/2019, e per assegnare un nuovo appuntamento"*.

La Regione, tuttavia, soltanto con mail del 29.12.2022 forniva le indicazioni operative definitive per l'applicazione della condizionalità, ossia ben dopo che i convenuti erano cessati dal servizio e ben oltre il periodo considerato.

Prima di tale data, nel documento *"Reddito di cittadinanza-(RdC)- Aggiornamento al 11 luglio 2019"* la Regione chiariva che *"il CPI provvederà a convocare i cittadini tramite SMS o mail attraverso i consueti canali a disposizione (es. sistema di messaggistica, laddove già in uso). La raccomandata sarà utilizzata solo nel caso in cui la persona non si presenta al primo appuntamento"*. Il documento aggiungeva che: *"Il sistema informativo ad oggi non permette di tracciare la modalità di convocazione tramite*

raccomandata che sarà oggetto di successivo rilascio insieme al campo “presentazione spontanea della persona”. Peraltro, con la mail del 28.12.2020 della Regione Lombardia, che informava che dal 13 gennaio 2021 sarebbe stata attiva la funzionalità “Gestione convocazioni”, veniva inviato il documento “Indicazioni per l’utilizzo della funzionalità “Gestione convocazioni”, aggiornamento “condizionalità” e invio massivo SMS” nel quale si raccomandava di “procedere in via prudenziale e di applicare la condizionalità solo quando la convocazione viene effettuata mediante mezzi formali” ossia raccomandata o pec, ovvia essendo l’assenza di valore probatorio dei mezzi informali.

L’invio di una convocazione formale era, quindi, il presupposto perché scattasse l’obbligo di segnalazione degli eventi di condizionalità.

La Guardia di Finanza ha riferito che: *“in attesa di diversa disposizione da parte del Ministero per il lavoro e le politiche sociali, l’indicazione data da Regione Lombardia ai CPI era di provvedere, in via prudenziale, alla segnalazione della mancata presentazione senza giustificato motivo solo nel caso in cui la convocazione fosse avvenuta tramite mezzi formali (raccomandata o pec) al fine di evitare possibili ricorsi”.*

La Procura, tuttavia, non ha fornito la prova che i soggetti non presentatisi alle convocazioni e di cui agli elenchi forniti da AFOL fossero stati raggiunti da una convocazione formale anzi, è stato provato il contrario in quanto nell’allegato alla nota 18.11.2022

di AFOL alla Guardia di Finanza si indicano quali mezzi di convocazione soltanto SMS o mail.

b) Se, poi, si volessero ritenere i convenuti responsabili per il mancato invio delle raccomandate, essendo improbabile che i destinatari del beneficio in oggetto siano titolari di pec, bisognerebbe tenere conto di altre circostanze che non consentirebbero di affermare la sussistenza della responsabilità.

Non risulta, infatti, mai stata concessa l'autorizzazione alla spesa per l'invio delle raccomandate, richiesta al Direttore Generale con mail del 6.5.2021 dalla Romagnolli (per le prime 600 raccomandate per una spesa di circa € 2.000).

In merito, la Capo Divisione Amministrazione di AFOL, la dott.ssa Ferri Barbara, ha dichiarato alla Procura che *“la Dirigente avrebbe potuto effettuare la spesa senza necessità di alcuna autorizzazione né assenso formale del Direttore Generale”*.

Tale dichiarazione, tuttavia, è stata smentita documentalmente in quanto l'art. 10 del regolamento di contabilità di AFOL stabilisce che tutte le spese devono essere autorizzate dal Direttore Generale. I dirigenti, pertanto, anche qualora il bilancio assegni fondi destinati alle Divisioni, necessitano di essere autorizzati alle spese e non vi è prova che siano state conferite deleghe in merito o che in altre situazioni siano state sostenute spese non autorizzate. Dal verbale di coordinamento 19.5.2021 di AFOL risulta che la procedura da seguire per l'applicazione della condizionalità *“Per il momento rimane in sospeso per ragioni*

anche di ordine economico” e anche nella sua relazione al Direttore Generale del 31.5.2021 la Romagnolli ribadiva che, pur essendo stata definita la procedura per le segnalazioni all’INPS, al fine di procedere era necessaria l’autorizzazione alla spesa, già richiesta. La relazione è credibile, sia perché redatta ben prima che iniziassero le indagini della Procura contabile sia perché, se la Romagnolli avesse avuto il potere di spesa, non avrebbe segnalato al Direttore Generale di avere chiesto l’autorizzazione.

c) Altre circostanze, infine, militerebbero per l’esclusione della gravità della colpa qualora quelle fin qui illustrate non fossero sufficienti. In particolare:

- *l’enorme mole di lavoro richiesta ai centri per l’impiego per l’attivazione del beneficio comprendente una complessa serie di attività e servizi preliminari (c.d. dorsale organizzativa) quali la convocazione dei richiedenti, l’orientamento di base, l’assistenza nella redazione del Patto per il lavoro, l’accompagnamento all’inserimento lavorativo, l’incontro domanda/offerta di lavoro, la segnalazione del beneficiario a corsi di formazione o a progetti comunali (art. 4 d.l. 4/2019) a fronte di una dotazione di personale, di mezzi e di una struttura aziendale assolutamente inadeguati ad affrontare tali compiti.*

Quanto al personale, l’art. 12 d. 4/2019 prevedeva, infatti, l’adozione di un piano straordinario di potenziamento dei

centri per l'impiego. Spettava alla Regione Lombardia l'individuazione del fabbisogno di personale che sarebbe poi stato coperto con il distacco di proprio personale dalla Città metropolitana. Il fabbisogno era stato stimato in 189 unità di nuovo personale delle quali 128 assunte e distaccate in AFOL soltanto a partire da dicembre 2021. È vero che già precedentemente la Regione e ANPAL Servizi spa avevano sottoscritto una convenzione (approvata con DGR 22.7.2019) in base alla quale ANPAL forniva dei collaboratori (c.d. *navigator*). I *navigator*, tuttavia, potevano soltanto supportare e affiancare gli operatori dei centri per l'impiego, ma non sostituirli. In particolare, non potevano sostituirli nella segnalazione degli eventi di condizionalità in quanto la convenzione espressamente prevede che le segnalazioni competono al personale dei centri per l'impiego.

Quanto ai mezzi, la Regione aveva indicato la piattaforma SIUL, come l'unica cui poter fare riferimento. Il SIUL, tuttavia, presentava, almeno inizialmente, secondo i convenuti, svariate problematiche, segnalate alla Regione, come risulta dalle numerose mail prodotte. In particolare, per quel che qui rileva, in data 17.2.2021 il Coordinamento Cpi indirizzava alla Regione Lombardia una mail segnalando che: *“Rispetto all'invio massivo sms, da una prima verifica effettuata con gli utenti per i quali Siul ci*

restituisce che il messaggio è stato inviato, risulta non essere pervenuto”.

La Procura ha contestato le dedotte disfunzioni in base al confronto con altri centri per l'impiego (Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Monza e Brianza, Sondrio e Varese) che, invece, avrebbero gestito regolarmente tutte le fasi del reddito di cittadinanza, ivi compresa la segnalazione degli eventi di condizionalità da cui si dedurrebbe che il sistema informativo funzionava regolarmente.

Tuttavia, come sostenuto dalla difesa Romagnolli, non è possibile paragonare i Cpi di Milano e provincia con quello di altre province con un numero di abitanti ed un carico di lavoro notevolmente inferiore. La segnalazione degli eventi di condizionalità presupponeva, infatti, la previa organizzazione della dorsale organizzativa, operazione certamente complessa e articolata. È evidente, infatti, come rilevato dalla difesa Cerlini, che la segnalazione di condizionalità in presenza, ad esempio, di un Patto per il Lavoro sottoscritto in difformità dalle norme, avrebbe probabilmente innescato un contenzioso.

Inoltre, AFOL Metropolitana stava subendo in quel periodo una riorganizzazione interna che rendeva ulteriormente gravosa l'attività.

Non si può, quindi, che condividere quanto si legge nella

Relazione del Comitato Scientifico per la valutazione del reddito di cittadinanza (istituito con DM 15.3.2021 n. 49) che nell'ottobre 2021 rilevava: *“L’aver iniziato l’erogazione monetaria senza aver prima provveduto a metter in grado i servizi-centri per l’impiego, servizi sociali territoriali- di far fronte ai nuovi compiti loro assegnati ha avuto le sue buone motivazioni nel desiderio di non tardare oltre a far fronte ai bisogni materiali di chi si trovava in povertà. Ma ha fortemente disallineato sostegno monetario e iniziative di attivazione...la misura non è ancora andata a regime...anche nella sua componente relativa ai controlli. Alcune criticità sono tuttavia la conseguenza di specifici, e cruciali, aspetti del disegno della misura”.*

- Deve, infine, essere valorizzata la circostanza della breve permanenza in servizio di tre dei convenuti nel periodo considerato, come segue:

Romagnolli Cristina 10.12.2020- 31.05.2021

Cerlini Simone 21.6-31.12.2021

Magnabosco Silvano 30.9.2021-31.12.2021

(viceversa Betelli Maurizio era già in carica quando è stato introdotto il reddito di cittadinanza, ma la circostanza non è tale da superare i motivi di cui ai punti precedenti e di inficiare così il giudizio complessivo di non colpevolezza).

Non si può pretendere che in pochi mesi ciascuno di loro portasse a termine un procedimento complesso, per i

motivi già esaminati, tenuto anche conto del fatto notorio che un dirigente, una volta che abbia preso servizio, ha necessità di qualche tempo per conoscere la struttura ed impostare il lavoro. A questo riguardo, ad esempio, la difesa Cerlini ha evidenziato anche che, al momento in cui il convenuto prese servizio, la Divisione Lavoro di AFOL non era nemmeno dotata di un sistema di *audit* che controllasse le attività della Divisione e che consentisse al Capo Divisione di conoscere i dati relativi alle convocazioni.

In conclusione, il Collegio non ritiene che vi siano i presupposti per addebitare ai convenuti una responsabilità per colpa grave.

4) L'esito del giudizio rende irrilevante l'eccezione sollevata da Magnabosco Silvano di illegittimità costituzionale dell'art. 21, c. 2, d.l. n. 76/2020, conv. con modificazioni dalla l. n. 120/2020, nella parte in cui prevede che dal periodo di entrata in vigore del decreto -legge l'azione di responsabilità di cui all'art. 1 della l. n. 20/1994, sia limitata ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta e tale limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applichi solo per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

5) Ai sensi dell'art. 31, comma 2, CGC il giudice, assolvendo il convenuto, deve liquidare l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa a carico dell'amministrazione di appartenenza. Ne segue che le spese del presente giudizio,

liquidate sulla base del DM 55/2014, come da dispositivo, vanno poste a carico di AFOL Metropolitana, nella quale è confluita anche Euro lavoro scarl.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

AFFERMA la giurisdizione del giudice contabile;

RESPINGE la domanda e, per l'effetto, assolve i convenuti dagli addebiti ascritti.

LIQUIDA le spese a favore dei convenuti e a carico di AFOL Metropolitana come segue:

-Romagnolli Cristina € 5.462,00

-Cerlini Simone 7.100,00

-Betelli Maurizio 3.789,00

-Magnabosco Silvano 2.659,00

oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5.6.2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

(Pia Manni)

(Antonio Marco Canu)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 24/09/2024

Il Direttore di Segreteria

(dott. Federica Dainotti)

f.to digitalmente